



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2019
(OR. en)

8230/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0029 (NLE)**

ACP 35
WTO 108
RELEX 336
COAFR 63
UD 111
SPG 4

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale
che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra
gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 2012/196/CE del Consiglio² ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012.
- (2) A norma degli articoli 13 e 68 dell'accordo e dell'articolo 44 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo ("protocollo"), il comitato APE può adottare modifiche al protocollo .
- (3) Il comitato APE, durante la sua ottava sessione/riunione, deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo.
- (4) Il protocollo n. 1 richiede la modifica di talune disposizioni per aggiornare le norme di origine tenendo conto dei più recenti sviluppi al fine di fornire norme di origine più flessibili e più semplici, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.

¹ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

² GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1.

- (5) È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.
- (6) L'allegato IX del protocollo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'Unione. Ai sensi del protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, durante la sua ottava sessione si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**DECISIONE N. [...]
DEL COMITATO APE,**

del ...2019

**che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale
istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico
tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("accordo"), in particolare l'articolo 13,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo, e in particolare l'articolo 44,

¹ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 dell'accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("protocollo") ai fini della loro ulteriore semplificazione.
- (2) Le parti hanno convenuto di rettificare l'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, relativo alla definizione delle espressioni "loro navi" e "loro navi officina".
- (3) Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 dal titolo "Contabilità separata", al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock.
- (4) Le parti hanno convenuto di sostituire la disposizione dal titolo "Trasporto diretto" con una nuova intitolata "Non modificazione" al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.
- (5) Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 del protocollo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti.

- (6) Le parti hanno convenuto di modificare l'articolo sulle prove dell'origine, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove dell'origine.
- (7) Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l'allegato II del protocollo.
- (8) In seguito all'adesione della Croazia all'Unione, è necessario apportare modifiche all'allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell'allegato IV.
- (9) Sono state inserite modifiche nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza.
- (10) Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Il comitato APE

Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO 1

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articoli

2. Disposizioni generali
3. Cumulo nella Comunità
4. Cumulo negli Stati dell'ESA
5. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
6. Prodotti interamente ottenuti
7. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
8. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
9. Unità di riferimento
10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
11. Assortimenti

12. Elementi neutri
13. Contabilità separata

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articoli

14. Principio di territorialità
15. Non modificazione
16. Esposizioni
17. Spedizione di zucchero

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articoli

18. Disposizioni generali
19. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
20. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
21. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
22. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
23. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
24. Esportatore autorizzato
25. Validità della prova dell'origine
26. Procedura di transito
27. Presentazione della prova dell'origine

28. Importazioni con spedizioni scaglionate
29. Esonero dalla prova dell'origine
30. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
31. Documenti giustificativi
32. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
33. Discordanze ed errori formali
34. Importi espressi in euro

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

35. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
36. Notifica delle autorità doganali delle parti
37. Assistenza reciproca
38. Controllo della prova dell'origine
39. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
40. Risoluzione delle controversie
41. Sanzioni
42. Zone franche
43. Comitato per la cooperazione doganale
44. Deroghe

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articoli

45. Condizioni speciali

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articoli

46. Modifiche del protocollo

47. Allegati

48. Attuazione del protocollo

ALLEGATI

ALLEGATO I del Protocollo 1: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II del Protocollo 1: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II bis del Protocollo 1: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

ALLEGATO III del Protocollo 1: Modulo del certificato di circolazione merci

ALLEGATO IV del Protocollo 1: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A del Protocollo 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B del Protocollo 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

- ALLEGATO VI del Protocollo 1: Scheda d'informazione
- ALLEGATO VII del Protocollo 1: Modulo per la richiesta di deroga
- ALLEGATO VIII del Protocollo 1: Paesi in via di sviluppo vicini
- ALLEGATO IX del Protocollo 1: Paesi e territori d'oltremare
- ALLEGATO X del Protocollo 1: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5
- ALLEGATO XI del Protocollo 1: Altri Stati ACP
- ALLEGATO XII del Protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4
- ALLEGATO XIII del Protocollo 1: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati dell'ESA nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati dell'ESA;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati dell'ESA;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX;
- o) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati dell'ESA.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Ai fini dell'accordo di partenariato economico ESA-UE (di seguito denominato "l'accordo") i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.
2. Ai fini dell'accordo si considerano prodotti originari di uno Stato dell'ESA:
- a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'ESA a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'ESA in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 7.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato dell'ESA, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato dell'ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.

5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
- a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e
 - c) la Comunità fornisca agli Stati dell'ESA, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.

7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

Articolo 4

Cumulo negli Stati dell'ESA

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato dell'ESA i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati dell'ESA purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato dell'ESA ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell'ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell'ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato dell'ESA.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato dell'ESA conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati dell'ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato dell'ESA se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato dell'ESA. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato dell'ESA solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 8.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell'ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell'ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.

6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
- a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e
 - c) gli Stati dell'ESA forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.
7. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato dell'ESA o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

Su richiesta degli Stati dell'ESA e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41 i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

- a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato dell'ESA consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 8;
- b) gli Stati dell'ESA, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato per la cooperazione doganale.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all'allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 6

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato dell'ESA o nella Comunità:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato dell'ESA, con loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell'ESA;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA; o
 - ii) appartengono a società
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell'ESA e
 - sono per almeno il 50 % di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell'ESA.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato dell'ESA, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato dell'ESA siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato dell'ESA di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati dell'ESA. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato ai cui cittadini o alle cui società appartengono la nave o la nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati all'allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) lavaggio, pulitura; d) spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati dell'ESA.

Articolo 9
Unità di riferimento

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12
Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13
Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (nel seguito il "metodo").

2. Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12, 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato dell'ESA o nella Comunità prima dell'esportazione verso la Comunità e, rispettivamente, gli Stati dell'ESA.
3. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno o più Stati dell'ESA o nella Comunità coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell'ESA o nella Comunità.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le merci originarie esportate da uno Stato dell'ESA o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
- a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 15

Non modificazione

1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
4. In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato dell'ESA beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell'ESA o dalla Comunità nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell'ESA o nella Comunità;

- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Articolo 17
Spedizione di zucchero

La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l'importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L'ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all'APE.

TITOLO IV
PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 18
Disposizioni generali

1. I prodotti originari di uno Stato dell'ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell'ESA beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

- b) nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all'importazione nell'altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all'articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati dell'ESA sia alla Comunità.

Articolo 19

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato dell'ESA se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato dell'ESA o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 20

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 21

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 22

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'ESA o nella Comunità, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati dell'ESA o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 23

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 24, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 24

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 25

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 26
Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d'origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:

- la dicitura "transito",
- il nome del paese di transito,
- il timbro ufficiale, il cui facsimile è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell'articolo 36,
- la data di apposizione di tali indicazioni.

Articolo 27
Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 28

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 29

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 30

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato dell'ESA, dalla Comunità, da un altro Stato ACP, da un PTOM o da un altro paese con cui si applica il cumulo consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato dell'ESA, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.

3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 31

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.

Articolo 32

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 7.

4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 33

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 34

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 29, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati dell'ESA, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 29, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati dell'ESA. Nel procedere a detta revisione il comitato per la cooperazione doganale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 35

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati dell'ESA o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3, 4 e 5;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 36.

Articolo 36

Notifica delle autorità doganali delle parti

1. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, rispettivamente tramite la Commissione delle Comunità europee e il segretariato Comesa, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato Comesa.
2. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 37

Assistenza reciproca

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati dell'ESA e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati dell'ESA, nella Comunità e negli altri paesi interessati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 38

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell'ESA, della Comunità o di un altro dei paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a detti controlli.

Articolo 39

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesto e indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 40

Risoluzione delle controversie

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato per la cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 41

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 42

Zone franche

1. Gli Stati dell'ESA e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell'ESA o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 43

Comitato per la cooperazione doganale

1. È istituito un comitato per la cooperazione doganale (di seguito "il comitato") incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale.

2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati dell'ESA, in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al comitato APE i provvedimenti del caso.
3. Il comitato prende decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all'articolo 5.
4. Il comitato prende decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 44.
5. Il comitato si riunisce periodicamente con un ordine del giorno concordato in precedenza dagli Stati dell'ESA e dalla Comunità.
6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità e da funzionari della Commissione responsabili di questioni doganali e, dall'altro, da esperti in rappresentanza degli Stati dell'ESA e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati dell'ESA responsabili di questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna parte.

Articolo 44

Deroghe

1. Il comitato per la cooperazione doganale (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell'ESA. Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati dell'ESA interessati notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati dell'ESA debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria comunitaria affermata.
2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati dell'ESA richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
 - descrizione del prodotto finito;
 - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;

- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati dell'ESA o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;
- processi di produzione;
- valore aggiunto;
- numero di dipendenti dell'impresa interessata;
- volume delle esportazioni previste nella Comunità;
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati dell'ESA in questione;

- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'ESA, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
 - c) dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell'ESA meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
- a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
 - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'ESA interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'ESA intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato dell'ESA interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e a 2 000 t. Tenendo conto dei suddetti contingenti tariffari, gli Stati dell'ESA presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.
9. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato dell'ESA in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

10. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati dell'ESA interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 45

Condizioni speciali

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato dell'ESA.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato dell'ESA, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato dell'ESA se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Modifiche del protocollo

Il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 47

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 48

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati dell'ESA prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I del Protocollo 1
Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato dell'ESA.

Esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non-originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. L'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non-originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. I termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano nell'elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana,
- peli grossolani
- peli fini di animali;
- crine di cavallo,
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino;
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non-originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 %.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

¹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
 - c) il cracking;
 - d) il reforming;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) la polimerizzazione;
 - h) l'alchilazione;
 - i) l'isomerizzazione.

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) la distillazione sotto vuoto;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) il cracking;
 - d) il reforming;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) la polimerizzazione;
 - h) l'alchilazione;
 - i) l'isomerizzazione;

- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 voltolizzazione -ad alta frequenza.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II del Protocollo 1

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex 0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
exCapitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
ex121190	- Altre piante, parti di piante, semi e frutti, (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero, efedra e fave tonka)	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri 	<p>Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- estratto di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	Contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes") cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nella voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; Cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate	
	- Farina di senape e senape preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2207 2208	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo</p> <p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. 	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite) macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	

¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ²	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	- Composti del mercurio di eteri interni, acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Ex 2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Ex 293911	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	
293980	Alcaloidi di origine non vegetale - Composti eterociclici con uno o più eteroatomi- di solo azoto - Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri:		
	- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- - frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo- franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
	- Altri polieterei, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
3003 ed 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - ottenuti a partire da amikacina della voce 2941 - altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	<p>- Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</p> <p>- - in materie plastiche:</p> <p>- - - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>- - - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- - - altri</p> <p>- - in tessuto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto¹.</p> <p>Fabbricazione a partire da filati²</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
300670	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex300692	Rifiuti farmaceutici: Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ¹ diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823;	
		- i materiali della voce 3404. Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	- I seguenti prodotti di questa voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	<p>Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>Scambiatori di ioni</p> <p>Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p>		
	<p>Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Olio di flemma e olio di Dippel</p> <p>Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p>		

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
	- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per uso medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoganti e muffole	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ .	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3922 to 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

¹ Sono considerati ad alta trasparenza: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 per cento.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
Da 4104 a 4106	Cuoï e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107	Cuoï preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoï e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:	Riconciatura di cuoio e pelli -preconciati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex4114	Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoï e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoï e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 44	Legno e articoli in legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e articoli di sughero; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex Capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 ad ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5111 to 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5407 ed 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	
5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ¹ : Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ¹	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ¹	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
5908	Tessile		
	-	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	
	- Altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tecnici di materie tessili - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da filati ¹ : Fabbricazione a partire da filati	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da filati ¹	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ¹	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ¹²	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ¹²	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ¹	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ¹	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ¹ - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili	

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
	- altri:		
	- - ricamati	Fabbricazione a partire da filati ¹²	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - altri	Fabbricazione a partire da filati ¹	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ¹	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli simili e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 e ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ¹	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

¹ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o - lana di vetro	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti della voce 7206 o 7207.	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7207	
ex 7218	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti della voce 7218.	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218	
ex 7224	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 7225 da 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia;		
	- rame raffinato	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiera e lastre, incise e stirate, di alluminio; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7801	Piombo greggio:		
	- piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8002 e ex8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	- Road rollers	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali;	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex8443	Stampanti, per macchine per ufficio (ad esempio: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
ex8456, 8457 a 8465 e ex8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex8456 e ex 8466	- tagliatrici a idrogetto; - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Altre macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	microscopi stereoscopici e altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e sistemi a schermo piatto; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- forme per gomma o materie plastiche, per formare a iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528;	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37		
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- Schede intelligenti ("smart card")	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8526	Apparecchi di riorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini		
	- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione non superiore a 1 000 Volt	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- - di materia plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - di ceramica	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- - di rame	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8542	Circuiti integrati elettronici		
	- Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	- non superiore a 50 cc	Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- superiore a 50 cc	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore ("rotocute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
		3)	o 4)
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

Voce SA n. 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4)	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

ALLEGATO II a) DEL PROTOCOLLO 1

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 23 del protocollo.

3. Gli Stati dell'ESA e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente; - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
da ex 1507 ad ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	- olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto
	- diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti "opalwax"	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	
	- contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes") cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante: - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009; - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse: con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III del Protocollo 1
Modulo del certificato di circolazione merci

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Transport details (Optional) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture ((indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modello N. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato · Data · (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data · (Firma)	

<p>13. Richiesta di controllo, da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p>è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p>non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>(Luogo e data)</p> <p>..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> <p>.....</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata.</p>

- (1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".
- (2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

ALLEGA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
.....
.....
.....

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

- (1) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

ALLEGATO IV del Protocollo 1

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾

Versione spagnola

EL exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.'

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º....⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

.....(3)

(Luogo e data)

.....(4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

NOTE

- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 24 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 45 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 23, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A del Protocollo 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell'ESA e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

NOTA:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:
"..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte"
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
 - (2) Comunità, Stato membro, Stato dell'ESA, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato dell'ESA, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
 - (3) Luogo e data.
 - (4) Nome e funzione nella società.
 - (5) Firma.
-

ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ...⁽¹⁾ sono state prodotte in ...⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell'ESA, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
.....
.....
.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾
.....⁽⁹⁾

NOTA:

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:
"..... elencate nella fattura e contrassegnatesono state prodotte"
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) Comunità, Stato membro, Stato dell'ESA, PTOM o altro Stato ACP.
- (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- (4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- (5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- (6) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato dell'ESA] [nel PTOM] [nello Stato ACP]: ...", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- (7) Luogo e data.
- (8) Nome e funzione nella società.
- (9) Firma.

ALLEGATO VI del Protocollo 1

Scheda di informazione

1. Per la scheda di informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾		<p style="text-align: center;">SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra COMUNITÀ EUROPEA e STATI DELL'ESA</p>	
2. Destinatario ⁽¹⁾			
3. Trasformatore ⁽¹⁾		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni	
6. Ufficio doganale di importazione ⁽¹⁾		5. Riservato all'amministrazione	
7. Documento di importazione ⁽²⁾ Modulo : n. : Serie : Data <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
MERCİ SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, quantità	9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci	10. Quantità ⁽¹⁾	
e tipo di colli e	numero della voce/sottovoce (codice SA)		
		11. Valore ⁽⁴⁾	

		MERCİ IMPORTATE UTILIZZATE		
12.	Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci	13. Paese	14. Quantit�(3)	15. Valore(2)(5)
	numero della voce/sottovoce (codice SA)	di origine		
16.	Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17.	Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA		19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE		
	Dichiarazione certificata conforme:	Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate		
		in questa scheda sono esatte.		
	Documento :			
	Modulo:n:.....	-----		
	Customs office	Luogo : Data:.....	
	Data: [][][] [][][]			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Timbro ufficiale </div>		
	----- ----- (Firma)	 (Firma)	

(1) (2) (3) (4) (5) Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*)</p>
<p>----- ----- (Luogo e data)</p>	<p>----- ----- (Luogo e data)</p>
<div data-bbox="151 985 295 1097" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>	<div data-bbox="790 985 933 1097" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>
<p>..... (Firma del funzionario)</p>	<p>..... (Firma del funzionario)</p> <p>(*) Cancellare la dicitura inutile</p>

NOTE

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
 - (2) Informazione facoltativa.
 - (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
 - (4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
 - (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.
-

ALLEGATO VII del Protocollo 1

Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi senza conseguire l'origine
13. Durata della deroga richiesta: da..... a.....	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati dell'ESA	15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale impiegato/previsto
18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati dell'ESA: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altro:	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali	21. Osservazioni

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
 2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
 3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.
Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.
Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato dell'ESA che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.
Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.
Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.
Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.
Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.
-

ALLEGATO VIII del Protocollo 1

Paesi in via di sviluppo vicini

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:

l'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Asia: Maldive

ALLEGATO IX del Protocollo 1

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'UE, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Terre australi e antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy.

3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba,
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del sud e Sandwich australi,
- Montserrat,

- Pitcairn,
 - Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha,
 - Territorio antartico britannico,
 - Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
 - Isole Turks e Caicos,
 - Isole Vergini britanniche
 - Bermuda.
-

ALLEGATO X del Protocollo 1

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5

Codice SA/NC	Designazione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione)
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 %

Codice SA/NC	Designazione
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni contenenti 18 % o più, in peso, di burro di cacao o aventi tenore totale, in peso, uguale o superiore a 25 % di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905)
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

Codice SA/NC	Designazione
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

ALLEGATO XI del Protocollo 1

Altri Stati ACP

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

- Angola
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerun
- Capo Verde
- Repubblica centrafricana
- Ciad
- Isole Cook

- Costa d'Avorio
- Repubblica democratica del Congo
- Gibuti
- Dominica
- Repubblica dominicana
- Guinea equatoriale
- Eritrea
- Etiopia
- Stati federati di Micronesia
- Figi
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Grenada
- Guinea
- Guinea Bissau
- Guyana
- Haiti
- Giamaica

- Kenya
- Kiribati
- Lesotho
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Isole Marshall
- Mauritania
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Niger
- Niue
- Nigeria
- Palau
- Papua Nuova Guinea
- Repubblica del Congo
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis

- Saint Lucia
 - Saint Vincent e Grenadine
 - Samoa
 - Sao Tomé e Principe
 - Senegal
 - Sierra Leone
 - Isole Salomone
 - Somalia
 - Sudan
 - Suriname
 - Swaziland
 - Tanzania
 - Togo
 - Tonga
 - Trinidad e Tobago
 - Tuvalu
 - Uganda
 - Vanuatu
-

ALLEGATO XII del Protocollo 1
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo
di cui all'articolo 4

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt

04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099

Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099

Paste da spalmare lattiere

04052010
04052030

Ortaggi o legumi

07104000
07119030

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

13022010
13022090

Altri tipi di margarina

15179010

Fruttosio

17025000

17029010

Gomme da masticare (chewing gum)

17041011

17041019

17041091

17041099

Altri prodotti a base di zuccheri

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Cacao in polvere

18061015

18061020

18061030

18061090

Altre preparazioni a base di cacao

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090

Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini

19011000
19012000
19019011
19019019
19019091
19019099

Paste alimentari

19021100
19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090

Tapioca

19030000

Preparazioni alimentari

19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19043000
19049010
19049080

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000
19052010
19052030
19052090
19053111
19053119
19053130
19053191
19053199
19053205
19053211
19053219
19053291
19053299
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090

Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante

20019030
20019040
20041091
20049010
20052010
20058000
20089985
20089991

Preparazioni alimentari diverse

21011111
21011119
21011292

21012098
21013011
21013019
21013091
21013099
21021010
21021031
21021039
21021090
21022011
21032000
21050010
21050091
21050099
21061020
21061080
21069020
21069098

Acque

22029091
22029095
22029099

Vermut ed altri vini

22051010
22051090
22059010
22059090

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol;
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

22071000
22072000

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti,
liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

22084011
22084039
22084051

22084099
22089091
22089099

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco

24021000
24022010
24022090
24029000

Tabacco da fumo e altro

24031010
24031090
24039100
24039910
24039990

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

29054300
29054411
29054419
29054491
29054499
29054500

Oli essenziali

33019010
33019021
33019090

Miscugli di sostanze odorifere

33021010
33021021
33021029

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

35011050
35011090
35019090

Destrina e altri amidi e fecole modificati

35051010
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni

38091010
38091030
38091050
38091090

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

38231300
38231910
38231930
38231990

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse

38246011
38246019
38246091
38246099

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina

01029005
01029021
01029029
01029041
01029049
01029051
01029059

01029061
01029069
01029071
01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000
02012020
02012030
02012050
02012090
02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000
02022010
02022030
02022050
02022090
02023010
02023050
02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

02061095
02062991

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

02102010
02102090
02109951
02109990

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

04021011
04021019
04021091
04021099

04022111
04022117
04022119
04022191
04022199
04022911
04022915
04022919
04022991
04022999

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039

Siero di latte

04041002
04041004
04041006
04041012
04041014
04041016
04041026
04041028
04041032
04041034
04041036
04041038
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

04051011
04051019

04051030
04051050
04051090
04052090
04059010
04059090

Formaggi e latticini

04062010
04064010
04064050
04069001
04069013
04069015
04069017
04069018
04069019
04069023
04069025
04069027
04069029
04069032
04069035
04069037
04069039
04069061
04069063
04069073
04069075
04069076
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031100
06031200
06031400
06039000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Banane

08030019

Agrumi

08051020

08054000

08055010

Mele, pere e mele cotogne

08081010

08081080

08082010

08082050

Granturco

10051090

10059000

Riso

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025
10063027
10063042
10063044
10063046
10063048
10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094
10063096
10063098
10064000

Sorgo da granella

10070010
10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010
11022090
11029050

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

11031310
11031390
11031950
11032040
11032050

Cereali altrimenti lavorati

11041950
11041991
11042310
11042330
11042390
11042399
11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16025010
16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

17011190
17011290
17019100
17019910
17019990

Altri zuccheri

17022010
17022090
17023010
17023051
17023059
17023091
17023099
17024010
17024090
17026010
17026080
17026095
17029030
17029075
17029079
17029080
17029099

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

20056000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071010
20079110
20079130
20079910
20079920
20079931
20079933
20079935
20079939
20079955
20079957

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20083055
20083071
20083075
20084051
20084059
20084071
20084079
20084090
20085061
20085069
20085071
20085079

20085092
20085094
20085099
20087061
20087069
20087071
20087079
20087092
20087098
20089251
20089259
20089272
20089274
20089276
20089278
20089292
20089293
20089294
20089296
20089297
20089298

Succhi di frutta

20091199
20094110
20094191
20094930
20094993
20096110
20096190
20096911
20096919
20096951
20096959
20096971
20096979
20096990
20097110
20097191
20097199
20097911
20097919
20097930
20097991

20097993
20097999
20098071
20099049
20099071

Preparazioni alimentari

21069030
21069055
21069059

Vini di uve fresche

22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171

22042174
22042176
22042177
22042178
22042179
22042180
22042184
22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042194
22042195
22042196
22042911
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042962
22042964
22042965
22042971
22042972
22042982
22042983
22042984
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042994
22042995
22042996

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

22089091
22089099

Residui e cascami delle industrie alimentari

23021010
23021090
23031011

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

76011000
76012010
76012091
76012099

Polveri e pagliette di alluminio

76031000
76032000

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi

03011090
03019110
03019190
03019200
03019300
03019400
03019500
03019911
03019919
03019980

Pesci freschi o refrigerati

03021110
03021120
03021180
03021200
03021900
03022110
03022130
03022190
03022200
03022300
03022910
03022990
03023110
03023190
03023210
03023290
03023310
03023390
03023410
03023490
03023510
03023590
03023610
03023910
03024000
03025010
03025090
03026110
03026130
03026180
03026200
03026300
03026400
03026520
03026550
03026590
03026600
03026700
03026800
03026911
03026919

03026921
03026925
03026931
03026933
03026935
03026941
03026945
03026951
03026955
03026961
03026966
03026967
03026968
03026969
03026975
03026981
03026985
03026986
03026991
03026992
03026994
03026995
03026999
03027000

Pesci congelati

03031100
03031900
03032110
03032120
03032180
03032200
03032900
03033110
03033130
03033190
03033200
03033300
03033910
03033930
03033970
03034111
03034113

03034119
03034190
03034212
03034218
03034232
03034238
03034252
03034258
03034290
03034311
03034313
03034319
03034390
03034411
03034413
03034419
03034490
03034511
03034513
03034519
03034590
03034611
03034619
03034690
03034931
03034613
03034933
03034939
03034980
03035100
03035210
03035230
03035290
03036100
03036200
03037110
03037130
03037180
03037200
03037300
03037430
03037490
03037520

03037550
03037590
03037600
03037700
03037811
03037812
03037813
03037819
03037890
03037911
03037919
03037921
03037923
03037929
03037931
03037935
03037937
03037941
03037945
03037951
03037955
03037958
03037965
03037971
03037975
03037981
03037983
03037985
03037988
03037991
03037992
03037993
03037994
03037998
03038010
03038090

Filetti di pesci ed altra carne di pesci

03041110
03041190
03041913
03041915

03041917
03041919
03041931
03041933
03041935
03041991
03041997
03042100
03042913
03042915
03042917
03042919
03042921
03042929
03042931
03042933
03042935
03042939
03042941
03042943
03042945
03042951
03042953
03042955
03042959
03042961
03042969
03042971
03042973
03042983
03042991
03042979
03042999
03049031
03049039
03049041
03049057
03049059
03049097
03049100
03049200
03049921
03049923

03049931
03049933
03049951
03049955
03049961
03049975
03049999

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03051000
03052000
03053011
03053019
03053030
03053050
03053090
03054100
03054200
03054910
03054920
03054930
03054945
03054950
03054980
03055110
03055190
03055911
03055919
03055930
03055950
03055970
03055980
03056100
03056200
03056300
03056910
03056930
03056950
03056980

Crostacei

03061110
03061190

03061210
03061290
03061310
03061330
03061350
03061380
03061410
03061430
03061490
03061910
03061930
03061990
03062100
03062210
03062291
03062299
03062310
03062331
03062339
03062390
03062430
03062480
03062910
03062930
03062990

Molluschi ed altri invertebrati acquatici

03071090
03072100
03072910
03072990
03073110
03073190
03073910
03073990
03074110
03074191
03074199
03074901
03074911
03074918
03074931
03074933

03074935
03074938
03074951
03074959
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079911
03079913
03079915
03079918
03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei

16041100
16041210
16041291
16041299
16041311
16041319
16041390
16041411
16041416
16041418
16041490
16041511
16041519
16041590
16041600
16041910
16041931
16041939
16041950
16041991
16041992
16041993
16041994
16041995
16041998

16042005
16042010
16042030
16042040
16042050
16042070
16042090
16043010
16043090

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

16051000
16052010
16052091
16052099
16053010
16053090
16054000
16059011
16059019
16059030
16059090

Paste alimentari ripiene

19022010

ALLEGATO XIII del Protocollo 1
Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4
si applica a partire dal 31 dicembre 2009

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

01011090
01019030

Animali vivi della specie suina

01039110
01039211
01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030
01041080
01042090

Volatili vivi

01051111
01051119
01051191
01051199
01051200
01051920
01051990
01059400
01059910
01059920
01059930
01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110
02031211
02031219

02031911
02031913
02031915
02031955
02031959
02032110
02032211
02032219
02032911
02032913
02032915
02032955
02032959

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

02041000
02042100
02042210
02042230
02042250
02042290
02042300
02043000
02044100
02044210
02044230
02044250
02044290
02044310
02044390
02045011
02045013
02045015
02045019
02045031
02045039
02045051
02045053
02045055
02045059
02045071
02045079

Carni e frattaglie commestibili di volatili

02071110
02071130
02071190
02071210
02071290
02071310
02071320
02071330
02071340
02071350
02071360
02071370
02071399
02071410
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
02071499
02072410
02072490
02072510
02072590
02072610
02072620
02072630
02072640
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072740
02072750
02072760

02072770
02072780
02072799
02073211
02073215
02073219
02073251
02073259
02073290
02073311
02073319
02073351
02073359
02073390
02073511
02073515
02073521
02073523
02073525
02073531
02073541
02073551
02073553
02073561
02073563
02073571
02073579
02073599
02073611
02073615
02073621
02073623
02073625
02073631
02073641
02073651
02073653
02073661
02073663
02073671
02073679
02073690

Grassi

02090011
02090019
02090030
02090090

Carni e frattaglie commestibili

02101111
02101119
02101131
02101139
02101190
02101211
02101219
02101290
02101910
02101920
02101930
02101940
02101950
02101960
02101970
02101981
02101989
02101990
02109100
02109200
02109300
02109921
02109929
02109931
02109939
02109941
02109949

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010
04011090
04012011
04012019

04012091
04012099
04013011
04013019
04013031
04013039
04013091
04013099

Latte e crema di latte, concentrati

04029111
04029119
04029131
04029139
04029151
04029159
04029191
04029199
04029911
04029919
04029931
04029939
04029991
04029999

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039
04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069

Siero di latte

04041052
04041054

04041056
04041058
04041062
04041072
04041074
04041076
04041078
04041082
04041084

Formaggi e latticini

04061020
04061080
04062090
04063010
04063031
04063039
04063090
04064090
04069021
04069050
04069069
04069078
04069086
04069087
04069088
04069093
04069099

Uova di volatili

04070011
04070019
04070030
04081180
04081981
04081989
04089180
04089980

Miele naturale

04090000

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031300
06031910
06031990

Patate

07019050
07020000
07031011
07031019
07031090
07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

07041000
07042000
07049010
07049090

Lattughe e cicorie

07051100
07051900
07052100
07052900

Radici commestibili

07061000
07069010
07069030
07069090

Cetrioli e cetriolini

07070005
07070090

Legumi da granella

07081000
07082000
07089000

Altri ortaggi

07092000
07093000
07094000
07095100
07095930
07095990
07096010
07097000
07099010
07099020
07099039
07099040
07099050
07099070
07099080
07099090

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati

07101000
07102100
07102200
07102900
07103000
07108010
07108051
07108061
07108069
07108070
07108080
07108085
07108095
07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112090
07114000
07115100
07115900
07119050
07119070
07119080
07119090

Ortaggi o legumi secchi

07122000
07123100
07123200
07123300
07123900
07129019
07129030
07129050
07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi

07141010

07141091
07141099
07142090
07149011
07149019

Frutta a guscio, fresche o secche

08021190
08024000

Banane

08030011
08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

08042010
08042090
08043000

Agrumi, freschi o secchi

08051080
08052010
08052030
08052050
08052070
08052090
08055090
08059000

Uve, fresche o secche

08061010

08061090

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

08071100

08071900

Cotogne

08082090

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche

08091000

08092005

08092095

08093010

08093090

08094005

Altra frutta fresca

08101000

08102090

08104090

08105000

08106000

08109050

08109060

08109070

08109095

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

08111011

08111019

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019
08119039
08119075
08119080
08119095

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

08121000
08129010
08129020
08129070
08129098

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta a guscio o di frutta secche

08132000
08134010
08135019
08135091
08135099

Pepe

09042010

Frumento (grano) e frumento segalato

10011000
10019010
10019091
10019099

Segale

10020000

Orzo

10030010
10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000
10082000
10089010
10089090

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011
11010015
11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000
11029010
11029030
11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

11031110
11031190
11031910
11031930
11031940
11031990
11032010
11032020
11032030
11032060
11032090

Cereali altrimenti lavorati

11041210
11041290
11041910
11041930
11041961
11041969
11041999
11042220
11042230

11042250
11042290
11042298
11042901
11042903
11042905
11042907
11042909
11042911
11042918
11042930
11042951
11042955
11042959
11042981
11042985
11042989
11043010

Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate

11051000
11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000
11062010
11062090
11063010
11063090

Malto, anche torrefatto

11071011

11071019
11071091
11071099
11072000

Altri prodotti vegetali

12129120
12129180

Grasso di maiale

15010019

15043010

Soia

15071090

15079090

Olio d'oliva e sue frazioni

15091010

15091090

15099000

15100010

Altri oli e loro frazioni

15100090

Girasole

15121191

15121199

15121990

15122190

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni

15141190

15141990

15149190

15149990

Degras, residui

15220031

15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

16010091

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16021000
16022011
16022019
16022090
16023111
16023119
16023130
16023190
16023211
16023219
16023230
16023290
16023921
16023929
16023940
16023980
16024110
16024190
16024210
16024290
16024911
16024913
16024915
16024919
16024930
16024950
16024990
16025031
16025039
16025080
16029010
16029031
16029041
16029051
16029069
16029072
16029074
16029076
16029078
16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17021100

17021900

Paste alimentari

19022030

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante

20011000

20019050

20019065

20019093

20019099

Funghi e tartufi

20031020

20031030

20032000

20039000

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite

20060031

20060035

20060038

20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091
20071099
20079190
20079991
20079993
20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20081194
20081198
20081919
20081995
20081999
20082011
20082031
20082051
20082059
20082071
20082079
20082090
20083011
20083019
20083031
20083039
20083051
20083059
20083079
20083090
20084011
20084019
20084021
20084029
20084031
20084039
20085011
20085019
20085031
20085039
20085051
20085059
20086011

20086019
20086031
20086039
20086050
20086060
20086070
20086090
20087011
20087019
20087031
20087039
20087051
20087059
20088011
20088019
20088031
20088039
20088050
20088070
20088090
20089216
20089218
20089921
20089923
20089924
20089928
20089931
20089934
20089936
20089937
20089943
20089945
20089946
20089949
20089961
20089962
20089967
20089972
20089978
20089999

Succhi di frutta

20091111
20091119
20091191
20091911
20091919
20091991
20091998
20092100
20092911
20092919
20092991
20092999
20093111
20093119
20093151
20093159
20093191
20093199
20093911
20093919
20093931
20093939
20093951
20093955
20093959
20093991
20093995
20093999
20094199
20094911
20094919
20094991
20094999
20095010
20095090
20098011
20098019
20098034
20098035
20098050
20098061

20098063
20098073
20098079
20098085
20098086
20098097
20098099
20099011
20099019
20099021
20099029
20099031
20099039
20099041
20099051
20099059
20099073
20099079
20099092
20099094
20099095
20099096
20099097
20099098

Altre preparazioni alimentari

21069051

Vini di uve fresche

22041019
22041099
22042110
22042182
22042183
22042198
22042199
22042910
22042958
22042975
22042998
22042999
22043010

22043092
22043094
22043096
22043098

Altre bevande fermentate

22060010

Crusche, staccature ed altri residui dell'industria alimentare

23023010
23023090
23024010
23024090

Panelli e altri residui solidi

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013
23091015
23091019
23091033
23091039
23091051
23091053
23091059
23091070
23099033
23099035
23099039
23099043
23099049
23099051
23099053
23099059
23099070

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070



DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo I si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo I si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
-